

razione costante almeno del 5%, da corrispondere con diritto preferenziale.

Il Ministero delle Finanze, però, con nota del 1° Agosto u. s. ha fatto presente di non poter aderire alla suddetta richiesta, ritenendo, fra l'altro, inopportuna l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo a tanta breve distanza dalla legge 3 giugno 1940, concernente l'aumento del capitale dell'I. C. S. -

Il Ministero, inoltre, ha resistito perché l'I. S. A. e l'Istituto della Previdenza sociale desistano dal proposito di violare le rispettive quote di partecipazione, come sopra determinate in L. 88 milioni ciascuna, in aggiunta ai 30 milioni già versati. -

A seguito di tale risposta negativa, gli organi deliberanti della Previdenza Sociale hanno ritenuto doveroso di far prospettare al Capo del Governo l'impossibilità di mantenere ferme le suddette quote di partecipazione, ottenendo l'assenso a limitare le quote dell'I. S. A. e quindi l'I. S. A., al 10% dell'intero capitale dell'I. C. S., percentuale corrispondente, per ciascuna parte a complessive L. 60 milioni; con compenso le quote di 30